

## COMMISSIONE SPECIALE RATIFICA DECRETI LEGISLATIVI

## II.

## SEDUTA DI VENERDÌ 26 OTTOBRE 1956

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOZZI CONDIVI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	3
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale. (Modificato dal Senato). (377-B-2) . . . . .	3
PRESIDENTE . . . . .	3, 4, 5
FABRIANI, <i>Relatore</i> . . . . .	3, 5
CREMASCHI . . . . .	4
JACOMETTI . . . . .	4
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	5

La seduta comincia alle 17.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bartesaghi.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale. (Modificato dal Senato). (377-B-2).**

PRESIDENTE. Comunico che è all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto le-

gislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale », già modificato dal Senato, nella seduta del 4 ottobre 1956.

Ricordo agli onorevoli colleghi che il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, era compreso nel disegno di legge n. 377 contenente l'elenco dei decreti legislativi sottoposti a ratifica senza modificazioni, disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 24 settembre 1954.

Il Senato della Repubblica, nella seduta del 4 ottobre 1956, nell'approvare senza modificazioni il disegno di legge n. 377 — atto del Senato n. 751 — stralciò dall'elenco generale il decreto legislativo di cui trattasi, costituendo, pertanto, un disegno di legge a parte, concernente la ratifica del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, in seguito approvata con modificazioni. Tale disegno di legge fu, quindi, trasmesso alla Camera dei deputati, dove assunse il numero di 377-B-2, e deferito alla nostra Commissione in sede referente.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la nostra Commissione ha esaminato il provvedimento in questione nella seduta, in sede referente, del 25 ottobre, approvandolo senza modificazioni. Al termine di tale seduta, la Commissione ritenne, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera il deferimento del provvedimento stesso in sede legislativa, richiesta accolta, donde l'inserzione nell'odierno ordine del giorno.

Prego il relatore, onorevole Fabriani di riassumere brevemente la relazione già svolta in sede referente.

FABRIANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ad illustrare scopo e portata del provvedimento sottoposto al nostro esame, sarà sufficiente rifare brevemente la cronistoria delle

LEGISLATURA II — COMMISS. SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956

vicende che hanno caratterizzato la particolare situazione in cui si è venuta trovare la Milizia nazionale della strada, dopo lo scioglimento del Corpo avvenuto nel 1943, contemporaneamente al quale, venne data facoltà a coloro i quali si trovavano in servizio permanente effettivo, di passare all'Arma dei carabinieri. Si era pensato allora di farne un servizio speciale, mantenendo il grado e l'anzianità per coloro che usufruivano di tale passaggio. Poi, per una particolare suscettibilità, forse, di spirito di corpo dell'Arma dei carabinieri, questa possibilità venne esclusa e, così, tale personale fu lasciato senza impiego. Poi, con il decreto che oggi viene presentato per la ratifica, venne effettuata la riorganizzazione dei servizi, senza, però, tener conto dei gradi e dell'anzianità. E si arrivò al 1949, quando, per un definitivo riassetto della Milizia nazionale della strada, il personale fu posto in congedo con decorrenza 1° gennaio 1947, ed ai sottufficiali e alle guardie, fu data l'anzianità del 1° luglio 1949.

Pertanto, a differenza di tutte le altre armi, in cui il personale quando viene trasferito da un'arma all'altra, si vede sempre riconosciuto il grado e lo stato di servizio che ha compiuto nell'arma di provenienza, per il personale della disciolta Milizia nazionale della strada ciò non fu applicato. Ora, il Senato, ratificando il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, vi ha apportato una modifica, consistente in due parti: la prima che riconosce, a coloro che provenivano dalla disciolta Milizia nazionale della strada, anzianità e grado valevoli ai fini dell'avanzamento; la seconda relativa all'obbligo, per coloro che passarono, dalla disciolta Milizia nazionale della strada alla pubblica sicurezza, dopo la rivalutazione della loro carriera, del risarcimento della indennità che eventualmente abbiano a suo tempo percepita.

Il Senato ha voluto, quindi, sanare una situazione di sperequazione. Anche la Camera dei deputati non può non riconoscere la validità delle ragioni che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento ad approvare questo emendamento. Tanto più se consideriamo che sono già stati sistemati tutti coloro i quali appartenevano ad altri corpi analoghi che andavano sotto la qualifica di milizie speciali, (come quella ferroviaria, quell'a forestale, ecc.) anche quando non rivestivano, in realtà, un carattere tecnico specifico. Tale carattere invece, hanno praticamente avuto i dipendenti della disciolta Milizia nazionale della strada, tanto vero, che per gli ufficiali si richiedeva la laurea in ingegneria o in legge,

che il loro compito praticamente consisteva nell'imporre una disciplina nelle strade, nel prevenire reati, nel vigilare sulla circolazione degli automezzi con carattere anche fiscale, compiti tutti essenzialmente tecnici.

Quindi, per tali considerazioni, e per il fatto che a questo personale è stato riservato un trattamento ingiusto in quanto discriminatorio nei confronti delle altre armi, e in considerazione anche che questo provvedimento non riflette che la situazione di poche persone (21 in tutto gli ufficiali e 750 il personale tra sottufficiali e agenti) alle quali finalmente viene data la possibilità di migliorare la propria posizione, e di poter aspirare — come tutti gli altri — ad un grado superiore, o di tentare un corso di qualificazione, a parere del relatore, anche questa Commissione dovrebbe esprimere parere favorevole al provvedimento in esame.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CREMASCHI.** Vorrei soltanto sottolineare che, personalmente, riconosco che non tutti coloro i quali furono personale addetto alla polizia stradale si comportarono proprio come quel certo capitano Nola il quale un giorno ebbe a bastonare il sottoscritto — eravamo nel 1939, ricordo — recando offesa anche ai componenti la famiglia. Riconosco, ripeto, che non tutti erano dei capitani Nola e che oggi la situazione è del tutto chiarita. Contemporaneamente, nell'esprimere, anche a nome del mio gruppo, il voto favorevole al provvedimento, invito il Presidente della Commissione ed il Governo a far presente a questi cittadini che oggi compiono una delicata mansione, che tengano presente che servono la Repubblica democratica italiana. Contemporaneamente, poiché nel decreto legislativo in oggetto è previsto che devono essere anche assunti i combattenti della guerra di liberazione, si tenga in debita considerazione che anche questi ultimi cittadini hanno gli stessi diritti che noi oggi riconosciamo ad altri che hanno servito un Governo che non era il nostro democratico, ma ben altro: quello della Repubblica sociale italiana. Con questo intendo di dimostrare quanto senso di comprensione, noi comunisti, abbiamo nei confronti anche di coloro i quali furono responsabili — non tutti ma in parte — dei dolori e delle sciagure che ha sofferto il popolo italiano.

**JACOMETTI.** Dichiaro di astenermi perché, da una parte comprendo la necessità di sistemare una situazione ormai compromessa, e, d'altra parte, non desidero dare una assoluzione che ho sempre negato.

FABRIANI, *Relatore*. Vorrei precisare che questo personale, cui vien fatto questo riconoscimento, è personale per lo più subalterno; sono pochissimi gli ufficiali e che, quando si è trattato di immetterlo, della Commissione all'uopo costituita per l'esame dei singoli casi facevano parte, tra gli altri, un ufficiale superiore dell'Esercito che aveva svolto attività partigiana e anche un esponente designato dall'A.N.P.I. Quindi, se è vero che noi italiani dimentichiamo facilmente i dolori del passato, in questo caso, si adoperò forse una misura di oculatezza non usata in molte altre occasioni.

PRESIDENTE. Do assicurazioni all'onorevole Cremaschi circa il desiderio espresso nel suo intervento. Della cosa verranno interessati il Governo e i competenti organi amministrativi.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, è ratificato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con la seguente modificazione:

ART. 12. — Sono aggiunti i seguenti comma 2-bis e 2-ter:

« Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta Milizia nazionale della strada, di cui alla lettera b) degli articoli 5 e 6, l'anzianità di grado, posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza, è computabile ai fini dell'avanzamento.

Gli appartenenti alla disciolta Milizia della strada che prestino servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono tenuti a restituire, dopo la rivalutazione della loro carriera, in base ai servizi prestati nella Milizia predetta, l'indennità di liquidazione da essi eventualmente percepita per effetto della soppressione della Milizia stessa, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, sentito il Ministero dell'interno ».

Do lettura dell'articolo 12 del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510:

« Coloro che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio ausiliario nei reparti addetti alla polizia stradale e non presentino domanda di arruolamento ai termini del presente decreto o per

qualsiasi ragione non vengano arruolati, cessano dal temporaneo incarico.

Ad essi sono applicabili, per il servizio prestato quali ausiliari di pubblica sicurezza, le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, sostituito con l'articolo 10 del decreto legislativo 26 novembre 1946, n. 368, e dell'articolo 4 di questo ultimo decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Poiché trattasi di articolo unico, il disegno di legge verrà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale » (377-B-2):

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	24
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Amadei, Bettiol Francesco Giorgio, Biasutti, Bima, Cappugi, Coggiola, Cremaschi, De Lauro Matera Anna, Del Vecchio Gueffi Ada, Fabriani, Francavilla, Germani, Gianquinto, Graziadei, Guerrieri Filippo, Maniera, Marazza, Menotti, Merizzi, Polano, Rosini, Schirò, Tozzi Condivi.

Si è astenuto:

Jacometti.

È in congedo:

Bartesaghi.

La seduta termina alle 17,30.

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO